

UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE

(Città Metropolitana di Bologna)

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE DA PARTE DEI COMUNI DI LOIANO, MONGHIDORO, MONTERENZIO, OZZANO DELL'EMILIA E PIANORO DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA.

Rep. n. 14

L'anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di settembre, presso la sede della Unione dei Comuni Savena-Idice, in Pianoro, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Loiano, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.ra Patrizia Carpani, nata a Bentivoglio (BO) il 16/04/1957, la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Loiano (C.F. Ente 80008290373) autorizzato in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 27.08.2015, esecutiva;

Il Comune di Monghidoro, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Alessandro Ferretti, nato a Monghidoro (BO) il 02/11/1957, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Monghidoro (C.F. Ente 00562720375), autorizzato in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 02.09.2015, esecutiva;

Il Comune di Monterenzio, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Pierdante Spadoni, nato a Milano (MI) il 29/04/1966, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Monterenzio (C.F. Ente 80013710373), autorizzato in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 07.09.2015, esecutiva;

Il Comune di Pianoro, rappresentato dal Vice Sindaco, Sig.ra Franca Filippini, nata a Pianoro (BO) il 16/01/1960, la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Pianoro (codice fiscale: 00586340374), autorizzata in forza del provvedimento sindacale "Nomina e delega delle funzioni assessorili" e in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 07.09.2015, esecutiva;


Il Comune di Ozzano dell'Emilia, rappresentato dal Sindaco, Sig. Luca Lelli, nato a Bologna (BO) il 17/05/1976, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Ozzano dell'Emilia (C.F. Ente 00573110376), autorizzato in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 07.09.2015, esecutiva;

E

L'Unione dei Comuni Savena-Idice, costituita con atto n. 9 in data 18 dicembre 2014, registrato all'Agenzia delle Entrate - BO2, in data 23712/2014 al n. serie 3/7449 e rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Gabriele Minghetti nato a Pianoro (BO) il 02/05/1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, Viale Risorgimento, 1 40065 Pianoro (BO) (C.F. Ente 02961561202), il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio dell'Unione n.29 del 08.09.2015, esecutiva;

Premesso che:

- la L.R. 21 aprile 1999 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni ha delegato ai Comuni, tra l'altro, i provvedimenti relativi alla denuncia di opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso ed a struttura metallica di cui alla Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e l'esercizio



delle funzioni in materia sismica, in ragione dell'interesse locale delle stesse funzioni e della stretta attinenza con i procedimenti abilitativi edilizi di competenza comunale;

- la Legge Regionale n. 19 del 30 ottobre 2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico" (nel seguito denominata "Legge"), nel confermare la delega ai Comuni, singoli o associati, richiedeva per l'esercizio delle funzioni in materia sismica l'osservanza di standard minimi e la costituzione di una apposita struttura tecnica di elevata professionalità, secondo criteri di adeguatezza ed efficienza dell'azione amministrativa;

- la Legge 19/2008 ripartiva altresì i compiti spettanti alle strutture tecniche competenti in materia sismica ed i compiti spettanti agli sportelli unici per l'edilizia dei Comuni;

- i Comuni di Loiano, Monghidoro e Pianoro sono inseriti nell'elenco dei Comuni in zona 3 (bassa sismicità), il Comune di Monterenzio e Ozzano dell'Emilia sono inseriti nell'elenco dei Comuni in zona 2 (media sismicità) come da classificazione sismica approvata con O.P.C.M. 3274/2003 pienamente operativa a partire dal 23 ottobre 2005;

- con delibera di Giunta dell'Unione n. 6 del 2 novembre 2009 si è stabilito di costituire presso l'Unione Montana Valli Savena Idice apposita struttura tecnica ad elevata competenza e professionalità per l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia sismica e si è approvata la definizione del rimborso forfetario delle spese istruttorie come indicate nella D.G.R. 1126/2011;

- con comunicazione alla Regione Emilia Romagna prot. 270 dell'11 novembre 2009 a firma del presidente dell'Unione Montana Valli Savena Idice, si confermava l'assunzione da parte dell'Unione delle funzioni in materia sismica per conto dei Comuni membri e si richiedeva l'assunzione temporanea, per sei mesi dall'entrata in vigore della L.R. 19/2008, delle funzioni sismiche da parte del Servizio Tecnico di Bacino competente;

- a partire dal 1° giugno 2010 risulta costituita la struttura tecnica competente in materia sismica (denominata Ufficio Sismica) presso l'Unione Montana Valli Savena Idice ora Unione dei Comuni Savena-Idice già operativa per i Comuni di Loiano, Monghidoro e Pianoro;

- a partire dal 1° gennaio 2011 la medesima struttura ha svolto le descritte funzioni in materia sismica per il Comune di Monterenzio;

- a partire dal 1° gennaio 2016 la medesima struttura svolgerà le descritte funzioni in materia sismica per il Comune di Ozzano dell'Emilia che attualmente ha delegato le stesse funzioni al Nuovo Circondario Imolese con il quale ha stipulato apposita convenzione in scadenza il 31.12.2015;

In ragione delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati, si ritiene opportuno pervenire alla formalizzazione degli adempimenti a carico degli Enti sottoscrittori e come sopra rappresentati.

Tutto ciò premesso e considerato,

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 – OGGETTO

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 27, 30 e 32 del D. Lgs. n. 267/2000, ha per oggetto il conferimento all'Unione dei Comuni Savena-Idice (nel seguito Unione) delle

funzioni, attività e compiti relativi alla gestione delle Funzioni in materia sismica delegate ai sensi della L.R. n.19 del 30/10/2008 (nel seguito denominata Legge).

2. La gestione associata delle succitate funzioni, nel seguito meglio specificate, persegue l'obiettivo dell'ottimale svolgimento delle medesime sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di assicurare l'unicità della conduzione e la semplificazione secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 2 - CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI

L'Unione esercita per conto dei Comuni le seguenti funzioni in materia sismica di cui all'art. 3 della Legge:

A) RILASCIO AUTORIZZAZIONE SISMICA

Istruttoria e rilascio dell'Autorizzazione Sismica preventiva per gli interventi edilizi di cui all'art. 11 comma 2 della Legge, volta ad accertare la conformità del progetto ai contenuti della normativa tecnica nonché alle eventuali prescrizioni sismiche previste dagli strumenti di pianificazione come indicato all'art. 12 della Legge.

B) CONTROLLO A CAMPIONE DEI PROGETTI DEPOSITATI

Istruttoria e rilascio Parere sui progetti soggetti a deposito ai sensi dell'art. 13 della Legge, nonché dei lavori in corso o ultimati, nell'ambito dei controlli sui titoli edilizi previsti dall'art. 11, commi 3 e 4, e art. 17 della legge regionale n. 31 del 2002, per verificare l'osservanza alle norme tecniche per le costruzioni.

C) FORMULAZIONE DI PARERI

Rilascio pareri tecnici su richiesta degli uffici od organi interessati nelle fasi istruttorie di provvedimenti nei quali necessita l'autorizzazione sismica o il deposito del progetto, sia per gli interventi diretti del Comune sia per quelli in cui il comune deve comunque emettere un provvedimento.

Nell'ambito di specifiche procedure, quali ad esempio quelle per l'erogazione di contributi pubblici in materia sismica, l'Ufficio Sismica esprime, su richiesta dei Comuni, pareri in merito all'idoneità degli interventi.

D) ISTRUTTORIA DELLE SEGNALAZIONI DI PRESUNTE VIOLAZIONI SISMICHE

Esame dei fatti costituenti violazioni o presunte violazioni delle norme sismiche che siano ad esso comunicati dai competenti uffici tecnici comunali.

Il responsabile dell'Ufficio provvede, di conseguenza, a svolgere gli accertamenti di carattere tecnico ed effettuare i necessari sopralluoghi, con l'ausilio dei tecnici comunali e/o degli agenti di polizia municipale. Trasmette quindi, se del caso, le sue deduzioni all'Autorità Giudiziaria, per il tramite della Polizia Municipale, ed all'Amministrazione Comunale e redige ed ordina le eventuali sospensioni dei lavori.

E) SUPPORTO AI PROFESSIONISTI ED ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Servizio di consulenza sull'interpretazione ed applicazione della normativa sismica vigente, eventuale formulazione di quesiti da sottoporre, nei casi più dubbi, all'esame del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Regione Emilia-Romagna.

Collaborazione costante con gli uffici tecnici dei comuni associati e con le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio fornendo informazioni e chiarimenti in merito alla normativa in materia sismica.

F) SANATORIE



3

Espressione di pareri tecnici su richiesta degli uffici od organi interessati sugli aspetti strutturali legati alle pratiche di sanatoria edilizia.

In aggiunta ai predetti compiti, inerenti precipuamente i controlli di merito delle pratiche sismiche, l'Ufficio Sismica svolge le seguenti funzioni aggiuntive che le leggi regionali 3/1999 e 19/2008 conservano in capo ai Comuni per il tramite degli Sportelli Unici per l'Edilizia:

G) ACCOGLIMENTO DELLE DENUNCE DI DEPOSITO RELATIVE A PROGETTI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO E RILASCIO ATTESTAZIONE AVVENUTO DEPOSITO

Accertamento completezza dei dati anagrafici inerenti il committente, il progettista architettonico, il progettista delle strutture, il direttore dei lavori strutturale e l'impresa esecutrice. Effettuazione controllo in merito all'ubicazione dell'opera, al tipo di intervento, alla tipologia strutturale ed alla destinazione d'uso e della eventuale assoggettabilità dell'opera alle prescrizioni della Legge 5 novembre 1971 n°1086 (DPR 380/01, parte seconda, capo II).

Verifica della completezza dell'asseverazione sottoscritta, ai sensi dell'art. 481 del c.p., da tutti i progettisti che, nel caso di opere da realizzarsi sul patrimonio edilizio esistente, deve anche specificare la tipologia di intervento.

Controllo del numero degli allegati al progetto e rilascio dell'ATTESTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO.

H) PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA DENUNCIA DI OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ED A STRUTTURA METALLICA

Accoglimento dei documenti necessari al perfezionamento dell'iter burocratico previsto dalla Legge 1086/71 (DPR 380/01, parte seconda, capo II) relativi alla denuncia di opere in conglomerato cementizio, armato, normale o precompresso ed a struttura metallica di cui alla legge 5 novembre secondo le procedure al tempo vigenti; nonché delle eventuali ulteriori funzioni che dovessero essere assegnate ai comuni nelle materie predette.

Il conferimento delle funzioni elencate ai punti G) e H) precedenti, che le leggi regionali 3/1999 e 19/2008 conservano in capo ai Comuni, comportando un rilevante aumento in termini di oneri tecnico-amministrativi per l'Ufficio Sismica associato, potrà perfezionarsi previo adeguamento delle attuali risorse umane e strumentali necessarie per l'espletamento dei compiti affidati. Analogamente si stabilisce di provvedere all'adeguamento della dotazione organica con le risorse necessarie nell'eventualità di conferimento di ulteriori funzioni o di aumento del numero di Comuni convenzionati, adeguamento da valutarsi in funzione dell'ulteriore carico di lavoro che andrà a gravare sull'Ufficio Sismica.

Art. 3 – AMBITO TERRITORIALE

1. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi di cui all'art. 2 è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.

2. Con la sottoscrizione i Comuni aderenti autorizzano fin d'ora l'Unione ad esercitare le funzioni in materia sismica a favore di altri comuni che ne inoltrassero richiesta previa sottoscrizione della relativa convenzione.

Art. 4 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, con l'apposita struttura tecnica competente denominata "Ufficio Sismica". Saranno a cura dell'Unione tutti gli aspetti tecnici ed amministrativi derivanti dalla gestione di detto Ufficio.

2. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie derivanti dai rimborsi delle spese istruttorie e, qualora le stesse non risultassero sufficienti alla completa copertura dei costi necessari per il mantenimento dell'Ufficio, mediante trasferimenti diretti da parte dei Comuni aderenti alla presente convenzione, secondo quanto previsto ed indicato negli articoli seguenti.

3. Come indicato ai punti 3.1 e 4.1 della circolare regionale del 29/07/2010 contenente il "Vademecum sulle procedure di vigilanza e controllo delle costruzioni ai fini della riduzione del rischio sismico", per consentire sia la restituzione al soggetto interessato di una copia del progetto vidimata (o autorizzata e vidimata) dalla Struttura tecnica competente, sia la costituzione presso ciascuna Struttura tecnica competente dell'archivio delle pratiche sismiche autorizzate ovvero oggetto di diniego ovvero depositate (soggette o meno allo svolgimento dei controlli a campione richiesti dalla legge), sia la conservazione presso il Comune del fascicolo completo dell'intervento edilizio, è necessario procedere al deposito di tre copie di tutti gli elaborati richiesti. Conseguentemente una copia completa di ogni singola pratica sismica sarà archiviata presso l'Unione dei Comuni Savena-Idice ed una copia completa di ogni singola pratica sismica (con eccezione del progetto architettonico già in possesso dell'amministrazione comunale) sarà archiviata presso il Comune di riferimento a costituire il fascicolo completo dell'intervento edilizio.

4. Ogni Comune aderente dovrà indicare un referente tecnico cui l'Ufficio Sismica possa fare riferimento.

5. Per l'esercizio dei compiti, l'Ufficio Sismica potrà richiedere:

- a) l'accesso ai dati anagrafici ed amministrativi di cui dispongono i comuni associati;
- b) l'acquisizione/elaborazione da parte dei Comuni associati dei dati necessari per l'espletamento dei compiti assegnati.

6. Il responsabile dell'Ufficio Sismica assume la rappresentanza esterna dei Comuni associati per quanto attiene l'espletamento dell'attività e delle funzioni oggetto della presente convenzione.

Art. 5 – PERSONALE

1. Con atti di Giunta, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, l'Unione definisce la dotazione di personale assegnata al servizio individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.

2. Ai sensi dell'art.27 dello Statuto, nello svolgimento delle attività conferite, l'Unione si avvale di norma di proprio personale dipendente a tempo indeterminato, ovvero attiva autonomamente altre tipologie di rapporti di lavoro dipendente o autonomo qualora se ne ravvisi l'opportunità.

3. Per lo svolgimento delle eventuali funzioni aggiuntive individuate all'art. 2 della presente convenzione ai punti G e H saranno attivati trasferimenti/distacchi funzionali/comandi di personale dipendente dei Comuni membri.

Art. 6 – CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONVENZIONATI

La consultazione degli enti contraenti è garantita mediante apposito gruppo tecnico costituito dal responsabile dell'Ufficio Sismica e dai referenti tecnici indicati da ciascuno dei comuni aderenti alla presente convenzione

Il gruppo tecnico dovrà essere ascoltato in merito ai problemi operativi inerenti la gestione associata e ad ogni altra rilevante necessità organizzativa.



Art. 7 – DURATA E RECESSO

1. La durata della convenzione è a tempo indeterminato e decorre dal 10.09.2015 per i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio e Pianoro e dall'01.01.2016 per il Comune di Ozzano dell'Emilia

2. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberata dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell' anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede d'intesa con l'Unione a regolare gli eventuali profili organizzativi e successori.

Art. 8 – RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria ed approva e gestisce il proprio bilancio secondo la normativa vigente.

2. I Comuni aderenti alla convenzione partecipano alla copertura delle spese non finanziate dalle entrate derivanti dal rimborso degli oneri istruttori, i quali sono destinati per una quota dell'80% per le risorse umane e per una quota del 20% per le risorse strumentali necessarie al funzionamento e mantenimento dell'Ufficio Sismica.

3. I costi di gestione dell'Ufficio associato saranno ripartiti tra i Comuni aderenti per il 50% in misura proporzionale al numero degli abitanti residenti in ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e per la restante parte in modo proporzionale al numero delle pratiche espletate a favore di ciascun comune durante l'anno;

4. Il piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio e alla ripartizione della spesa è approvato annualmente dal Consiglio dell'Unione, nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, ed è comunicato ai Comuni per i conseguenti adempimenti.

5. Le parti in via convenzionale stabiliscono che le spese per la notificazione dei provvedimenti e degli atti dei procedimenti di competenza si intendono compensate se effettuate nell'ambito dei comuni convenzionati. Rimangono a carico della gestione associata le eventuali spese di notificazione di cui chiederanno il rimborso gli enti non convenzionati.

Art. 9 – TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

1. Il trattamento dei dati personali è svolto secondo la disciplina stabilita dal D. Lgs. 196/2003;

2. L'Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità.

3. L'accesso ai dati ubicati presso l'Unione da parte di soggetti terzi è consentito se previsto da disposizioni di legge previa richiesta da parte dei soggetti terzi.

Art. 10 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art. 11 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

Art. 12 – REGISTRAZIONE

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al DPR 131/86.

Art. 13 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Con la stipula della presente convenzione viene automaticamente risolta la precedente convenzione in materia.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL SINDACO DEL COMUNE DI LOIANO

Pietro Corfieri

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONGHIDORO

Gianni Alessandrini

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTERENZIO

Roberto Spad

IL SINDACO DEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Roberto

IL VICE SINDACO DEL COMUNE DI PIANORO

Paolo Pini

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE

[Signature]

